

MOD. 100
F.C.M. 100



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Mod. 249

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UCI 0000542 P-2.3.2
del 23/03/2017



16329303

Al Sig. Francesco Addante
francesco.addante@

Oggetto: richiesta di riesame ex art 5, comma 7, D.lgs. n. 33/2013 Sig. Francesco Addante.

Con riferimento alla richiesta di riesame, inoltrata via pec in data 4 marzo 2017 e acquisita con prot. UCI nr. 441 del 6 marzo 2017, si trasmette il provvedimento motivato emanato dallo Scrivente.

Cons. Patrizia De Rose



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

Richiedente: Sig. Francesco ADDANTE

Rif. PEC del 4 marzo 2017 acquisita con Prot. UCI n. 441 del 6 marzo 2017

Riferimento: richiesta di riesame ex art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 /2013 – nota DFP n. 1226 del 21 febbraio 2017.

FATTO

Premesso che in data 23 gennaio 2017 il Sig. Francesco ADDANTE ha proposto istanza di accesso civico "generalizzato" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*all. n. I*), al Dipartimento della funzione pubblica (DFP), al fine di ottenere << *copia semplice in formato elettronico con invio tramite posta elettronica* >>, relativamente alle seguenti **informazioni**, detenute dal Dipartimento destinatario della richiesta, tutte afferenti al periodo dal 23/06/2016 al 23/06/2017:

"Banca dati Perla PA

descrizione del contenuto

<http://www.perlapa.gov.it>

dal 23 /06/ 2016 al 23 / 06 /2017

fonte (es. pagina web dove l'informazione è citata)

periodo di riferimento

ossia, chiede

- come codesta Amministrazione titolare di una o più Banche dati di cui all'Allegato B del Decreto Trasparenza vigente, in attuazione all'importante principio della legge delega che prescrive di "eliminare le duplicazioni", intenda unificare gli obblighi di trasparenza (art.18 in 'Personale' e art.15 in 'Consulenti e collaboratori' della sezione Amministrazione Trasparente) in merito agli incarichi autorizzati dalle PA ai propri dipendenti e a quelli conferiti a personale esterno (art. 53 del D.lgs. 165/2001 per l'Anagrafe delle Prestazioni)

AC

lu

- come codesta Amministrazione intenda accogliere adeguatamente le informazioni e soprattutto renderle disponibili nell'assolvere a quanto normativamente previsto e rispettando i requisiti di qualità dei dati prescritti e prima illustrati;

- se e quando codesta Amministrazione intenda trasmettere formalmente una comunicazione a tutte le P.A. di competenza per sollecitare l'invio dei loro dati fissando un congruo termine per la ricezione degli stessi (ad esempio, entro 60 giorni per una segnalazione trasmessa il 1 Febbraio 2017) e tale da consentire di organizzarli adeguatamente nella propria Banca dati entro e non oltre il 23 giugno p.v.;

- se e come la Banca dati di cui codesta Amministrazione è titolare interagirà con <http://soldipubblici.gov.it/> e se la stessa renderà disponibili allo stesso modo (tipologia, ambito temporale, riferimento ai beneficiari, ecc) e nella stessa forma i dati che devono essere resi pubblici con modalità analoghe a quelle indicate dall'ANAC al par. 6.1 delle Linee guida definitive di cui alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;

- di conoscere (vista la scadenza del 23 Giugno 2017) se e quando codesta Amministrazione abbia, eventualmente, intenzione di approvare un **Regolamento** che disciplini competenze (chi fa cosa) e responsabilità tra Amministrazione trasmittente e quella ricevente;

- se ed eventualmente quando codesta Amministrazione ha intenzione di rendere operativa una **consultazione pubblica** per recepire eventuali contributi da parte di cittadini e stakeholders, visto che codesto Dipartimento si è reso già disponibile a ricevere suggerimenti e osservazioni al fine di migliorare lo sviluppo del nuovo sistema al momento alla versione 2.0;

- se, fissate preventivamente delle scadenze temporali tempestive, o schedate nel tempo, come sarà **gestito il flusso di dati**, ad esempio, per ciascun specifico obbligo, con il **monitoraggio** e la **verifica**, da parte di quella ricevente, degli adempimenti informativi, in qualità, a carico delle Amministrazioni trasmittenti;

- come si darà tempestivamente **evidenza al cittadino** e non (che, a seguito di un'istanza di accesso civico, potrebbe lamentare l'assenza di dati, informazioni e documenti), del fatto che, nonostante l'avvenuto monitoraggio e sollecito nei confronti delle Amministrazioni trasmittenti, quanto richiesto non è presente nella Banca dati a causa della mancata ricezione o non è stato trasmesso rispettando la completezza, la correttezza e l'aggiornamento dei dati comunicati o comunque non è accessibile o di facile consultazione.

- quando si prevede di completare la riprogettazione, al momento in corso con la vers 2.0, di alcune funzionalità proprio per recepire la normativa sul FOIA.”

Con nota DFP n. 11226 del 21 febbraio 2017, il Dipartimento della funzione pubblica ha formulato motivato diniego all'istanza di accesso “generalizzato” presentata dall'istante (**all. n. 2**).

Conseguentemente, in data 4 marzo 2017, l'istante ha presentato richiesta di riesame, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del menzionato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, acquisita dagli Uffici dello scrivente con prot. UCI n. 441 del 6 marzo 2017 (**cf. all. n. 1**).

re

re

DIRITTO

La richiesta avanzata dall'istante con l'accesso civico citato in premesse deve ritenersi riconducibile ad ipotesi che si collocano al di fuori dell'ambito normativo di riferimento.

La nuova tipologia di "accesso generalizzato", delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*", pur traducendosi in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ha comunque a oggetto dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'istanza in argomento non identifica dati, documenti o informazioni attualmente detenuti dal Dicastero destinatario della stessa bensì mira a ottenere la soddisfazione di una pluralità di quesiti attinenti alla condotta futura dell'Amministrazione circa un obbligo, consistente nella attuazione della disposizione di cui all'art. 9-bis del c.d. "decreto trasparenza", il cui termine per l'assolvimento non è spirato.

L'informazione richiesta dall'istante non può intendersi quale "atto, dato o documento", ancorché al di fuori dagli ambiti della obbligatorietà della pubblicazione. La richiesta dell'interessato eccede i limiti di ciò che può essere richiesto, sulla base del *principio di proporzionalità*, in quanto attiene a scelte organizzative dell'Amministrazione non riconducibili al diritto di accesso generalizzato che è diretto, invero, a consentire la conoscibilità generalizzata degli atti o dei documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del menzionato "decreto trasparenza".

Con particolare riguardo agli aspetti di indagine preventiva promossa dall'istante sulla qualità dei dati di cui trattasi, le richieste risultano intempestive, posto che si è a tutt'oggi in attesa da parte dell'ANAC della "*definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni*" (vds Delibera ANAC n. 1310), ai quali *standard* di pubblicazione, non appena definiti, l'Amministrazione dovrà conseguentemente adeguarsi.


Le richieste dell'istante, inoltre, appaiono esorbitanti o eccedenti in particolare laddove si rivolgono a conoscere l'attività di regolazione che l'Amministrazione si propone di avviare in relazione al "decreto trasparenza" anche con riferimento a iniziative ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal D.lgs. 33/2013.

Per le motivazioni sopra esposte il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza conferma la validità del diniego opposto all'istante dal Dipartimento della funzione pubblica.

Roma, 23 MAR. 2017

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Cons. Patrizia De Rose



Da "uci@pec.governo.it" <uci@pec.governo.it>

A "Francesco.addante@.." <Francesco.addante@..>

Data giovedì 23 marzo 2017 - 16:23

UCI-0000542-P-23/03/2017 - Richiesta di riesame ex art. 5, comma 7, D.lgs n. 33/2013 Sig.
Francesco Addante#16329303#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: UCI

Numero di protocollo: 542

Data protocollazione: 23/03/2017

Segnatura: UCI-0000542-P-23/03/2017

Allegato(i)

DPAScan0000.PDF (1657 Kb)